Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 183

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 12 agosto 1953 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1953, n. 567.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 6 ottobre 1950, n. 836, relativa alla disciplina della produzione e vendita degli estratti alimentari e dei prodotti affini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 ottobre 1950, n. 836, relativa alla disciplina della produzione e vendita degli estratti alimentari e dei prodotti affini;

Udito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1.

Le domande dirette ad ottenere le autorizzazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 6 ottobre 1950, n. 836, debbono essere rivolte all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, distintamente, per ogni singolo prodotto.

Ciascuna domanda deve indicare:

1) il nome o la ragione sociale e la sede dell'impresa;

2) il tipo del prodotto;

3) le materie prime impiegate;

4) la composizione analitica del prodotto;

5) la denominazione commerciale ed il marchio di fabbrica con il quale il prodotto sarà posto in vendita;

6) l'ubicazione degli stabilimenti nei quali si effettua la lavorazione ed il confezionamento del prodotto con la descrizione dei locali e degli impianti.

Alle domande debbono essere uniti:

a) n. 3 campioni del prodotto nella confezione definitiva di vendita;

b) n. 3 esemplari dell'etichetta con cui il prodotto verrà posto in commercio;

c) la pianta topografica, firmata da un tecnico, iscritto in un albo professionale, degli stabilimenti di lavorazione, in scala non inferiore a 1/500, salvo che, per gli stabilimenti stessi, il richiedente abbia ottenuto una precedente autorizzazione, in virtù dell'art. 1 della legge suddetta.

Le domande dirette ad ottenere l'autorizzazione per l'immissione al commercio interno dei prodotti importati, prevista dal secondo comma dell'art. 1 della legge debbono portare le indicazioni stabilite nei numeri 1), 2), 3), 4), 5) e debbono essere corredate dei campioni e degli esemplari di etichetta, previsti nelle lettere *a*) e *b*).

A ciascuna domanda deve essere unita la quietanza del deposito provvisorio — rimborsabile per l'eventuale differenza non coperta dalle spese — effettuato presso la competente Tesoreria provinciale dell'importo relativo alle spese di ispezione degli stabilimenti e di analisi dei campioni, nonchè la quietanza modello 72-A ovvero l'attestazione di versamento della relativa tassa di concessione governativa sul conto corrente postale dell'Ufficio del registro.

L'importo di tali spese sarà stabilito, di volta in volta, dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 2.

L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica trasmette ciascuna domanda, con i relativi allegati, all'Istituto superiore di sanità per l'analisi dei campioni e per il suo parere.

L'Alto Commissariato dispone, inoltre, l'ispezione degli stabilimenti. L'ispezione sarà eseguita da una commissione composta:

1) da un funzionario del Ministero dell'industria e del commercio;

2) dal medico provinciale;

3) dal direttore del reparto chimico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi, e, quando si lavori estratto di lievito, anche dal direttore del reparto medico micrografico;

4) dal veterinario provinciale quando negli stabilimenti si effettui la lavorazione della carne o ad essi siano annessi i mattatoi.

Art. 3.

La Commissione deve accertare che gli stabilimenti si trovino in condizioni igieniche idonee e siano dotati di:

a) magazzini di deposito per le materie prime e semilavorate e per i prodotti finiti;

b) impianti di refrigerazione per la conservazione delle materie prime e semilavorate che possono alterarsi alla temperatura ordinaria;

c) apparecchi di riscaldamento a vapore o elettrici per la preparazione ed il confezionamento;

d) ambienti destinati a contenere gli apparecchi di produzione di vapore, distinti da quelli di lavorazione;

e) impianti adeguati per una razionale lavorazione dei prodotti, rispondenti ai moderni requisiti tecnologici ed igienici.

I macelli annessi alle fabbriche di estratti di carne, brodi concentrati e dadi debbono corrispondere ai requisiti voluti dal regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298.

Art. 4.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, a seguito del parere dell'Istituto superiore di sanità e della relazione della commissione di cui all'art. 2, decide su ciascuna domanda, di concerto con il Ministro dell'industria e commercio.

L'autorizzazione può essere condizionata all'obbligo di eseguire particolari adempimenti entro un determinato termine.

Dell'autorizzazione è rilasciato all'impresa un attestato munito di numero progressivo, recante le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) dell'art. 1.

Art. 5.

E' vietato tenere, nei locali adibiti alla produzione e alla confezione degli estratti alimentari e affini, ma-

terie prime o semilavorate ovvero sostanze estranee alla lavorazione che possono essere usate per la sofistificazione dei prodotti.

Art. 6.

Le disposizioni contenute nell'art. 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, si applicano anche alle persone addette alla produzione, manipolazione e confezione dei prodotti disciplinati dalla legge 6 ottobre 1950, n. 836, e dal presente regolamento.

Art. 7.

Gli estratti, i brodi concentrati, i dadi, ed i prodotti affini di origine animale o vegetale, destinati all'alimentazione:

a) debbono essere prodotti esclusivamente con le materie prime autorizzate dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

b) non debbono essere preparati nè ottenuti:

con sostanze guaste o alterate o infette o in putrefazione ovvero con carne che non sia licenziata al libero consumo;

con frattaglie, cartilagini, aponeurosi, midollo osseo, unghie, carnicci di pelle e sottopelle, residui non muscolari della lavorazione del pesce, crisalidi del baco da seta;

c) non debbono essere addizionati di farina di carne di qualsiasi specie, urea, amido, destrina, zuccheri, glicerina, colla, gelatina, metalli estranei, sostanze antisettiche o coloranti o sostanze che possano comunque alterarne o variarne la composizione indicata nella richiesta di autorizzazione o risultare nocive alla salute.

E' consentita la presenza di sostanze aromatizzanti e di droghe in misura non superiore all'1 per cento.

Art. 8.

Gli estratti, i brodi concentrati, i dadi ed i prodotti affini devono essere messi in commercio nei modi e con le denominazioni previste dal titolo II del presente regolamento.

Tali denominazioni debbono essere a caratteri di colore uguale e di dimensioni non inferiori a quelli usati per le eventuali denominazioni di fantasia.

Per gli estratti ottenuti dalla carne muscolare bovina è consentito usare una denominazione di fantasia che faccia riferimento all'animale dalla cui carne è stato ottenuto l'estratto, nonchè marchi di fabbrica e figure che rappresentino in tutto o in parte l'animale stesso.

Non sono consentite denominazioni, marchi di fabbrica, figure e mezzi pubblicitari che facciano riferimento ad estratti, brodi e grasso di pollo o di altro animale da cortile, o che possano indurre in inganno i consumatori sulla natura e sulla effettiva composizione dei prodotti.

Le confezioni degli estratti, dei brodi concentrati, dei dadi e dei prodotti affini devono recare, oltre alle indicazioni prescritte dal presente regolamento, anche gli estremi della autorizzazione dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di cui all'art. 4.

Art. 9.

Gli estratti, i brodi concentrati, i dadi ed i prodotti affini provenienti dall'estero per essere importati e posti in commercio nel territorio della Repubblica, debbono corrispondere ai requisiti prescritti dal presente regolamento e le confezioni con cui sono messi in vendita, debbono recare, in lingua italiana, le indicazioni in questo stabilite.

E' consentita per l'esportazione la produzione e la confezione di estratti, brodi, dadi e prodotti affini aventi requisiti diversi da quelli stabiliti dal presente regolamento e corrispondenti invece a quelli prescritti nei Paesi ai quali sono destinati, purchè l'impresa produttrice o confezionatrice ne faccia preventiva comunicazione, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ed al Ministero dell'industria e commercio.

TITOLO II

Disposizioni speciali

Art. 10.

Gli estratti alimentari possono essere ottenuti dalle materie prime di origine animale o vegetale riconosciute idonee dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

Essi vengono distinti in:

1) « Estratto di carne », se ottenuto dalla carne muscolare bovina, liberata dalle sostanze albuminoidi coagulabili e dai grassi;

2) « Estratto di lievito », se ottenuto dai lieviti attivi;

3) « Estratto per brodo », se ottenuto dalla idrolisi delle proteine di origine animale, vegetale o del latte.

Gli estratti per brodo indicati nel numero 3) non debbono contenere albumine, nè proteosi secondarie.

Gli estratti alimentari, disciolti in acqua, debbono dare soluzione limpida o soltanto leggermente torbida.

Art. 11

Gli estratti di qualsiasi specie debbono essere venduti nella confezione originale in recipienti chiusi, che debbono portare all'esterno le seguenti indicazioni in lingua italiana ed a caratteri leggibili ed indelebili:

1) la dicitura, a seconda del prodotto, di:

a) « Estratto di carne » o b) « Estratto di lievito » o c) « Estratto per brodo ».

Le diciture di cui alle lettere a) e b) possono essere precedute dalla indicazione « Estratto per brodo »; la dicitura di cui alla lettera c) può essere seguita dalla indicazione della materia prima impiegata e cioè « proteine animali » o « proteine vegetali » o « proteine del latte »;

2) il nome o la ragione sociale e la sede della ditta produttrice o confezionatrice;

3) la composizione del prodotto ed il suo peso in grammi.

Le diciture di cui al n. 1) debbono essere a caratteri di colore unico, di dimensioni maggiori delle altre indicazioni.

Art. 12.

L'estratto ottenuto dalla carne bovina fresca, di cui al n. 1, dell'art. 10, deve avere le seguenti caratteristiche:

residuo secco a 100°: non meno di 80.00 % su sostanza secca;

azoto totale: non meno di 11.00 % su sostanza secca;

ammoniaca: non più di 1.00 % su sostanza secca;
creatinina totale: non meno di 7.80 % su sostanza secca;
anidride fosforica totale: non meno di 8.20 % su sostanza secca;
ceneri totali: non più di 29.00 % su sostanza secca;
cloruro sodico calcolato dal cloro presente: non più di 5.00 % su sostanza secca;
sostanze grasse: non più di 2.00 % su sostanza secca;
sostanze insolubili in acqua ed in etere etilico: non più di 1.00 % su sostanza secca.

Possono essere tollerate percentuali di azoto totale non inferiori a 10.50 e di creatinina totale non inferiori a 7.40, riferite alla sostanza secca.

Art. 13.

L'estratto di lievito ottenuto da lieviti attivi, di cui al n. 2 dell'art. 10 deve avere le seguenti caratteristiche:
residuo secco a 100°: non meno di 75.00 % su sostanza secca;
azoto totale: non meno di 8.00 % su sostanza secca;
ceneri totali: non più di 25.00 % su sostanza secca;
cloruro sodico calcolato dal cloro presente: non più di 15.00 % su sostanza secca;
sostanze insolubili in acqua ed in etere etilico: non più di 1.00 % su sostanza secca;
sostanze riducenti (come invertito): non più di 0.50 % su sostanza secca.

Art. 14.

Gli estratti per brodo, di cui al n. 3 dell'art. 10, possono essere ottenuti per idrolisi delle proteine di origine vegetale o animale (cereali, legumi, vegetali in genere, proteine del sangue, del latte, della carne, di pesce ecc.) e devono avere le seguenti caratteristiche:
residuo secco a 100°: non meno di 80.00 % su sostanza secca;
azoto totale: non meno di 5.80 % su sostanza secca;
ceneri totali: non più di 42.00 % su sostanza secca;
cloruro sodico calcolato dal cloro presente: non più di 35.00 % su sostanza secca;
ammoniaca: non più di 1.00 % su sostanza secca;
sostanze insolubili in acqua ed in etere etilico: non più di 1.00 % su sostanza secca.

Può essere tollerata una percentuale di ammoniaca non superiore all'1,50 % su sostanza secca.

Art. 15.

E' consentita la miscela di due soli degli estratti di cui agli articoli 12, 13 e 14.

Il prodotto risultante dalla miscela sarà denominato, a seconda della percentuale dei componenti, nel modo seguente:

a) estratto di . . . . . e di . . . . . se gli estratti componenti sono in uguale proporzione. La denominazione risultante deve essere a caratteri di uguale formato, colore e dimensioni e si applica per essa la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 11;

b) estratto di . . . . . . (nome dell'estratto che entra nella miscela in misura preponderante) con aggiunta di . . . . . (nome dell'altro estratto che entra in miscela nella misura non inferiore al 25 %).

La indicazione dell'estratto aggiunto deve risultare nelle denominazioni con caratteri dello stesso colore e di dimensioni minori.

Nelle predette denominazioni, all'eventuale dizione « Estratto per brodo » può essere sostituita l'indicazione della materia prima usata per prepararlo e cioè « proteine animali » o « proteine vegetali » o « proteine del latte ».

Gli estratti miscelati debbono essere posti in commercio, oltre che con le indicazioni prescritte dai numeri 2 e 3 dell'art. 11, con quelle relative alle percentuali degli estratti componenti.

Art. 16.

I brodi concentrati si differenziano dagli estratti per il maggior contenuto di acqua e per la maggior percentuale, sulla sostanza secca, di cloruro sodico ed eventualmente di sostanze grasse.

La loro denominazione deve essere, secondo i casi, di:
1) brodo concentrato di carne;
2) brodo concentrato di lievito;
3) brodo concentrato. Quest'ultima denominazione può essere seguita dall'indicazione della materia prima impiegata e cioè: « proteine animali », « proteine vegetali » o « proteine del latte ».

La quantità di cloruro sodico contenuta in 100 g. di brodo, calcolata dal cloro presente, non deve essere inferiore a g. 20; quella delle sostanze grasse non deve essere superiore a g. 4. Gli altri componenti essenziali, contenuti in 100 g. di brodo, devono essere negli stessi rapporti in cui si trovano negli estratti di cui agli articoli 12, 13 e 14 ed in quantità non inferiore ai 4/10 di quelle fissate, nella sostanza secca, per gli estratti corrispondenti.

Le disposizioni contenute nell'art. 11 si applicano anche per i brodi concentrati, sostituite le diciture di cui al n. 1) di detto articolo con quelle indicate nel secondo comma del presente articolo.

E' consentita la miscela di due soli brodi concentrati.

Per la denominazione del prodotto risultante dalla miscela si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 15, sostituita la dicitura « estratto di . . . . . . » con la dicitura « brodo concentrato di . . . . . . ». Nel caso in cui uno dei brodi costituenti la miscela sia il brodo concentrato di cui al n. 3) del secondo comma del presente articolo, nella denominazione del prodotto deve essere indicata la materia prima da cui tale brodo deriva.

I brodi concentrati devono essere venduti in recipienti chiusi nella confezione originale, recanti all'esterno in modo ben visibile la denominazione del prodotto, in lingua italiana, nonchè le indicazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 15.

Art. 17.

I dadi per brodo o condimento, siano nella forma di cubi o sotto altra forma oppure di granulato o di polvere, devono essere ottenuti per essiccazione degli estratti di cui agli articoli 12, 13 e 14 e possono contenere, come sostanze aggiunte, grasso, sale, sostanze aromatizzanti e droghe.

Essi devono presentare le seguenti caratteristiche:
residuo secco a 100°: non inferiore a 95.00 % su sostanza secca;
cloruro sodico totale dal cloro presente: non superiore a 60.00 % su sostanza secca;

grasso: non superiore a 5.00 % su sostanza secca;
sostanze insolubili in acqua ed in etere etilico non superiori a 1.00 % su sostanza secca;
estratto (o miscela di estratti) esente d'acqua, cloruro sodico, grasso e sostanze insolubili, quanto basta per arrivare a g. 100.

Art. 18.

L'estratto impiegato nella fabbricazione dei dadi può essere anche costituito dalla mescolanza di due soli estratti, di cui uno deve essere presente in misura inferiore al 12 %. La composizione della miscela deve corrispondere a quella che deriva dalle percentuali dei singoli estratti presenti.

Se uno dei componenti la miscela è estratto di carne i dadi debbono contenere creatinina nella quantità corrispondente alla percentuale di estratto di carne presente ed in ogni caso in quantità non inferiore a 0.72 % del residuo secco totale.

Il grasso impiegato nella preparazione dei dadi deve essere commestibile.

Art. 19.

I dadi posti in commercio debbono essere avvolti o chiusi ciascuno in un involucro impermeabile e debbono recare all'esterno la indicazione del nome o ragione sociale e della sede dell'impresa produttrice o confezionatrice, ed inoltre la dicitura « Dado per brodo » ovvero « Dado per brodo e condimento ».

I dadi preparati con un solo estratto debbono contenere i componenti essenziali dell'estratto stesso nella quantità corrispondente ad esso e debbono essere posti in commercio con la dicitura: « Dado a base di estratto di », seguita dal nome dell'estratto impiegato.

La dicitura dei dadi miscelati, scritta a caratteri leggibili ed indelebili, di uguale colore, formato e dimensioni, deve essere « Dado con estratto di », con l'indicazione dell'estratto che entra nella miscela in misura non inferiore al 12 %.

I dadi debbono essere venduti nel loro involucro originale, sciolti od in barattoli.

Il peso netto di ciascun dado destinato alla preparazione di una sola razione di brodo non può essere inferiore a g. 4; il peso netto di quello destinato a più razioni non deve essere inferiore al multiplo di 4 corrispondente al numero delle razioni che con esso si possono preparare.

I recipienti o le confezioni contenenti un quantitativo di dadi superiore a g. 60, in peso netto, debbono essere posti in commercio con una etichetta recante. a carattere leggibile ed indelebile, la precisa denominazione dei dadi, secondo i comma precedenti ed inoltre le indicazioni stabilite dai numeri 2) e 3) dell'art. 11.

Nel caso previsto dall'art. 18 deve essere inserita in etichetta la indicazione della percentuale degli estratti componenti.

E' vietato apporre sui recipienti o confezioni, sull'etichetta o comunque sugli involucri, nomi di fantasia, figure, disegni o stampi che facciano comunque riferimento ad animali o a parti di essi.

Art. 20.

Son considerati estratti, brodi concentrati e dadi ai sensi ed agli effetti degli articoli 1 e 2 della legge:

a) gli estratti di cui agli articoli 12, 13 e 14 del presente regolamento o loro miscele, addizionati di grasso idrogenato alimentare, in misura non superiore al 20 %, di cloruro di sodio ed eventualmente di verdure essiccate e droghe.

Le denominazioni di tali prodotti deve essere: « Preparato per brodo con aggiunta di grassi ». Tale denominazione può essere seguita dal nome di uno degli estratti componenti, soltanto quando questo è presente nel prodotto in quantità non inferiore al 12 %.

I prodotti debbono corrispondere ai seguenti requisiti:

residuo secco a 100°: non inferiore a 92 %;
cloruro sodico totale calcolato dal cloro presente: non superiore a 50 %;
sostanze grasse: non superiori a 20 %;
sostanze insolubili totali: non inferiori a 1 %;
estratto (o miscela di estratti) esente d'acqua, cloruro sodico, grasso e sostanze insolubili, quanto basta per arrivare a g. 100.

Gli estratti impiegati per la preparazione dei suddetti prodotti devono aver composizioni rispondenti a quelle fissate dagli articoli 12, 13 e 14 del presente regolamento.

Sull'etichetta devono essere riportate a caratteri dello stesso colore, formato e dimensioni, le percentuali di estratto, o di estratti nel caso di miscela, di grasso e delle altre sostanze eventualmente aggiunte;

b) i brodi concentrati di cui all'art. 16 del presente regolamento, o loro miscele, addizionate di grasso idrogenato alimentare ed eventualmente di verdure essiccate e droghe.

La denominazione di tali prodotti deve essere: « Brodo composto con aggiunta di grasso ». Tale denominazione può essere seguita dal nome di uno dei brodi impiegati quando questo è contenuto nella miscela di brodi in quantità non inferiore al 25 %.

La quantità di grasso non deve essere inferiore a g. 7 per ogni cento grammi di prodotto. I brodi impiegati per la preparazione di tali prodotti devono avere composizioni corrispondenti a quelle fissate dall'art. 16 del presente regolamento.

Sull'etichetta debbono essere riportate, a caratteri di uguale colore, formato e dimensioni, le percentuali di brodo concentrato, o di brodi concentrati nel caso di miscela, di grasso e delle altre sostanze eventualmente aggiunte;

c) i prodotti costituiti dagli estratti alimentari, di cui agli articoli 12, 13, 14, 15 ed al presente articolo, addizionati di pastine o riso o altri cereali o leguminose e relativi sfarinati e di grassi alimentari allo scopo di ottenere minestre preconfezionate. Gli estratti possono essere parzialmente o totalmente sostituiti con sali dell'acido glutammico. Tali prodotti possono essere addizionati di formaggio, verdure essiccate, droghe e zuccheri, questi ultimi in deroga alla disposizione di cui all'art. 7.

La loro denominazione deve essere quella di: « Minestra preparata ». Sull'etichetta deve essere indicato il contenuto in peso di pasta o riso o altri cereali o leguminose e loro sfarinati, di condimento e altre sostanze eventualmente aggiunte, e deve essere inoltre riportata la composizione percentuale del condimento;

d) gli estratti o brodi concentrati di cui agli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 ed al presente articolo addizionati di sali dell'acido glutammico in quantità non superiore a quella corrispondente al 10 % di acido glutammico.

La loro denominazione deve essere quella che compete al corrispondente prodotto non addizionato di sali dell'acido glutammico seguita dalla dicitura: « con aggiunta di . . . . . % di glutammato ». La loro composizione deve corrispondere a quella degli estratti o dei brodi concentrati previsti dal presente regolamento, detratta la quantità di sali dell'acido glutammico aggiunta;

e) i prodotti destinati a preparare brodi e minestre od a ravvivare il sapore delle vivande contenenti sali dell'acido glutammico in misura superiore al 10 % riferito ad acido glutammico e cloruro sodico, ed eventualmente estratto alimentare, verdure essiccate, droghe, grasso idrogenato alimentare, formaggio e zuccheri, questi ultimi in deroga alla disposizione di cui all'art. 7.

La loro denominazione deve essere: « Preparato per brodo e condimento a base di glutammato ». Sull'etichetta devono essere riportate le percentuali dei singoli componenti il prodotto.

Tutti i prodotti di cui al presente articolo devono essere venduti in confezioni originali recanti le indicazioni di cui ai numeri 2) e 3) dell'art. 11.

Ai prodotti di cui al presente regolamento contenenti in qualsiasi proporzione acido glutammico o suoi sali non deve essere in alcun modo attribuita efficacia terapeutica o particolare valore alimentare.

TITOLO III

Vigilanza e sanzioni

Art. 21.

La vigilanza sull'applicazione delle norme contenute nella legge e nel presente regolamento è affidata all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ed al Ministero dell'industria e commercio, secondo le rispettive attribuzioni.

Art. 22.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, d'intesa con il Ministro per l'industria e commercio, fa eseguire, almeno ogni triennio dalla commissione indicata nell'art. 2, una ispezione agli stabilimenti autorizzati.

L'Alto Commissario, a seguito dei risultati dell'ispezione, può ordinare alle imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione per gli stabilimenti ispezionati, di eseguire, entro un congruo periodo di tempo, i lavori ritenuti necessari.

Nel caso in cui le imprese non eseguano nel termine fissato i lavori prescritti e nel caso in cui gli stabilimenti ispezionati risultino in gravi condizioni di irregolarità, l'Alto Commissario può disporre la revoca o la sospensione dell'autorizzazione.

Le imprese autorizzate debbono comunicare preventivamente all'Alto Commissario qualsiasi modificazione rilevante o sostanziale che intendono apportare negli stabilimenti.

Art. 23.

I funzionari appositamente incaricati dalle Amministrazioni indicate nell'art. 21, i funzionari ed agenti degli uffici sanitari provinciali e comunali, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, che potranno essere all'uopo richiesti dalle autorità sanitarie, hanno facoltà di accedere in tutti i locali adibiti alla produzione, al confezionamento, al deposito ed alla vendita dei prodotti disciplinati nel presente regolamento e possono prelevare, di ciascuno, quattro campioni identici.

Ogni campione deve essere, per gli estratti ed i dadi, del peso non inferiore a g. 50 e per i brodi a g. 100 e deve essere avvolto in un involucro resistente che è chiuso e suggellato dal prelevatore. All'esterno, oltre alle indicazioni sul contenuto ed alla data del prelevamento, verrà apposta la firma del prelevatore e del detentore del prodotto o di chi lo rappresenta.

Per ogni prelevamento è redatto, in duplice copia, il processo verbale, nel quale sono inserite le dichiarazioni del detentore del prodotto.

Presso i produttori o presso coloro che detengono il prodotto in deposito per conto del produttore, i campioni sono prelevati senza alcun rimborso.

Se il titolare dello stabilimento, deposito, magazzino, negozio in cui si trovano i prodotti da prelevare, è assente o rifiuta di consegnare i campioni, il prelevamento è sempre fatto con l'assistenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

Il verbale di prelevamento, con tre campioni, sono spediti ad uno dei laboratori incaricati dell'analisi il quale dovrà conservarne uno a disposizione dell'autorità competente per il caso che si proceda a denuncia.

Il quarto campione, insieme ad una copia del verbale di prelevamento, è lasciato alla persona, presso cui è stato fatto il prelevamento.

Art. 24.

Le analisi dei campioni sono eseguite, secondo le rispettive competenze:

1) dai Laboratori chimici provinciali d'igiene e profilassi;

2) dai Laboratori chimici compartimentali delle dogane;

3) dalle Stazioni chimico-agrarie;

4) dalla Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari di Parma.

Le analisi debbono essere fatte secondo i metodi indicati dall'Istituto superiore di sanità e debbono essere espletate entro 20 giorni dalla data in cui sono pervenuti i campioni.

La revisione dell'analisi è eseguita:

a) dall'Istituto superiore di sanità per le analisi fatte dai Laboratori o Stazioni di cui ai punti n. 1, 3 e 4 del primo comma;

b) dal Laboratorio chimico centrale delle dogane, per le analisi fatte dai Laboratori chimici compartimentali delle dogane.

Art. 25.

Il capo del laboratorio o il direttore della stazione che ha eseguito l'analisi del campione, quando risulta che il prodotto non corrisponde ai requisiti o alle condizioni stabilite dalla legge o dal presente regolamento, invia un rapporto al prefetto, competente per territorio, unendo il verbale di prelevamento ed il certificato di analisi.

Contemporaneamente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunica alla persona presso cui è stato fatto il prelevamento ed alla ditta produttrice o confezionatrice, l'esito della analisi.

Art. 26.

Entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione prevista nell'articolo precedente, gli inte-

ressati possono presentare al prefetto istanza per la revisione dell'analisi, unendo la ricevuta del versamento effettuato, a titolo di deposito provvisorio, presso la Tesoreria provinciale. Il versamento è di L. 3000 per ogni singolo campione ed è destinato al rimborso delle spese di revisione dell'analisi.

Il prefetto, ricevuta la istanza di revisione, invia gli atti, insieme ad uno dei campioni depositati presso il laboratorio o la stazione che ha eseguito l'analisi, all'Istituto superiore di sanità o al Laboratorio chimico centrale delle dogane competente per la revisione.

Il direttore dell'Istituto o del Laboratorio suddetto comunica al prefetto l'esito della revisione, unendo il relativo certificato e restituendo gli atti ricevuti.

Nel caso che la revisione confermi la irregolarità del prodotto analizzato, il prefetto emetterà un ordinativo di pagamento a favore dell'Istituto o Laboratorio che ha eseguito la revisione, per la somma corrispondente all'importo del deposito provvisorio. Quando invece la revisione dell'analisi accerta che il prodotto è corrispondente alle disposizioni della legge e del presente regolamento, il deposito provvisorio è restituito all'interessato.

Art. 27.

Quando non sia presentata dagli interessati la istanza di revisione entro il termine stabilito nell'art. 26, ovvero quando i risultati della revisione dell'analisi abbiano accertato che i prodotti analizzati non corrispondono in tutto od in parte ai requisiti od alle condizioni stabilite dalla legge o dal presente regolamento, il prefetto trasmette rapporto all'autorità giudiziaria, unendo il verbale di prelevamento, il certificato di analisi ed eventualmente quello di revisione e tutti gli atti relativi. Al rapporto è unita la specifica delle spese sostenute per il prelevamento dei campioni e per l'analisi degli stessi.

In caso di condanna l'importo delle spese è posto a carico del reo e verrà riscosso insieme alle pene pecuniarie ed alle spese di giustizia dell'Ufficio del registro competente, che curerà di farne il relativo versamento all'ente che lo ha anticipato.

Art. 28.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente regolamento è punito con la ammenda fino a L. 500.000.

TITOLO IV

Disposizioni finali e transitorie

Art. 29.

Le imprese produttrici che abbiano in giacenza estratti alimentari ed affini al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, possono essere autorizzate a venderli, qualora ne facciano domanda entro due mesi all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica nel modo stabilito dall'art. 1.

Entro lo stesso termine le imprese che hanno in commercio prodotti non corrispondenti ai requisiti o alle condizioni stabilite dal presente regolamento dovranno denunciare i quantitativi all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica indicando il periodo di tempo necessario per esitarli.

L'Alto Commissariato, di concerto con il Ministero dell'industria e commercio potrà concedere, per l'esaurimento di tali scorte, un termine che non potrà essere, in nessun caso, inferiore ai 7 mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 30.

E' abrogato il regio decreto 30 gennaio 1936, n. 398, che approva le norme per l'attuazione della legge 13 giugno 1935, n. 1350, sulla disciplina della produzione e del commercio degli estratti alimentari di origine animale e vegetale e dei prodotti affini.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — ZOLI — VANONI — PELLA — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1953
Atti del Governo, registro n. 78, *foglio n.* 93. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 luglio 1953.

Sostituzione di un componente il Consiglio dell'Opera per la valorizzazione della Sila.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230, che reca provvedimenti per la colonizzazione dell'Altipiano della Sila e dei territori jonici contermini ed il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1950, n. 862, recante norme per l'attuazione della legge stessa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 68, con cui è stata disposta l'applicazione della citata legge 12 maggio 1950, n. 230, con le modificazioni stabilite dalla legge 21 ottobre 1950, n. 841, a territori compresi nella provincia di Reggio Calabria;

Visto il proprio decreto 3 febbraio 1953, con il quale è stato ricostituito il Consiglio dell'Opera per la valorizzazione della Sila;

Considerato che l'on. avv. Dario Antoniozzi componente del Consiglio della suddetta Opera ha rassegnato le dimissioni da tale incarico in ossequio alla legge 13 febbraio 1953, n. 60;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione dell'on. avv. Dario Antoniozzi e di nominare in sua vece, il dott. Filippo Vecchio;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Filippo Vecchio è nominato componente del Consiglio dell'Opera per la valorizzazione della Sila, in qualità di esperto di problemi inerenti alla trasformazione fondiaria ed alla colonizzazione, in sostituzione dell'on. avv. Dario Antoniozzi dimissionario.

Roma, addì 29 luglio 1953

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SALOMONE

(4032)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 luglio 1953.

Sostituzione di un componente il Consiglio dell'Ente per la colonizzazione della Maremma Tosco-Laziale e del territorio del Fucino.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 841, recante norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini;

Visto il decreto legislativo 7 febbraio 1951, n. 66, recante norme per l'applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841, a territori del Lazio, della Toscana e dell'Abruzzo e per la istituzione dell'Ente per la colonizzazione della Maremma Tosco-Laziale e del territorio del Fucino;

Visto il proprio decreto, in data 12 aprile 1952, mediante il quale viene costituito il Consiglio dell'Ente per la colonizzazione della Maremma Tosco-Laziale e del territorio del Fucino;

Visto il proprio decreto, in data 5 gennaio 1953, con il quale il prof. Mario Amaducci è stato nominato, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, componente del Consiglio dell'Ente suddetto in sostituzione del prof. Guido Astuti, dimissionario;

Considerato che il prof. Mario Amaducci ha rassegnato le dimissioni da componente il predetto Consiglio;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione del prof. Mario Amaducci e di nominare in sua vece, in qualità di rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il dott. Domenico Orzi;

Visto l'art. 5 del citato decreto legislativo 7 febbraio 1951, n. 66;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Domenico Orzi è nominato, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, componente del Consiglio dell'Ente per la colonizzazione della Maremma Tosco-Laziale e del territorio del Fucino, in sostituzione del prof. Mario Amaducci, dimissionario.

Roma, addì 17 luglio 1953

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SALOMONE

(4031)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 luglio 1953.

Sostituzione di un componente il Consiglio della sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Opera nazionale per i combattenti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 841, recante norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 70, che reca norme per l'applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841, a territori della Campania e istituisce, presso l'Opera nazionale per i combattenti, una Sezione speciale per la riforma fondiaria;

Visto il proprio decreto in data 20 settembre 1951, con il quale viene costituito il Consiglio della Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Opera nazionale per i combattenti;

Considerato che l'on. dott. Vito Sanzo, componente il Consiglio della predetta sezione speciale, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, ha rassegnato le dimissioni da tale incarico in ossequio alla legge 13 febbraio 1953, n. 60, sulle incompatibilità parlamentari;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione dell'on. dott. Vito Sanzo;

Vista la lettera n. 13146/4400 in data 14 luglio 1953, con la quale il Ministero dei lavori pubblici ha designato, in sostituzione dell'on. dott. Vito Sanzo quale proprio rappresentante in seno al Consiglio della sezione speciale presso l'Opera nazionale per i combattenti, il dott. Luigi Bambini;

Visto l'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 70;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Luigi Bambini è nominato, in qualità di rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, componente del Consiglio della sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Opera nazionale per i combattenti, in sostituzione dell'on. dott. Vito Sanzo, dimissionario.

Roma, addì 29 luglio 1953

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SALOMONE

(4029)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 luglio 1953.

Sostituzione di un componente il Consiglio dell'Opera per la valorizzazione della Sila.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti la legge 12 maggio 1950, n. 230, che reca provvedimenti per la colonizzazione dell'Altipiano della Sila e dei territori jonici contermini ed il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1950, n. 862, recante norme per l'attuazione della legge stessa;

Visto il proprio decreto in data 3 febbraio 1953, con il quale viene ricostituito il Consiglio dell'Opera per la valorizzazione della Sila;

Considerato che l'on. dott. Vito Sanzo, componente il Consiglio dell'Opera per la valorizzazione della Sila, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, ha rassegnato le dimissioni da detto incarico in ossequio alla legge 13 febbraio 1953, n. 60, sulle incompatibilità parlamentari;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione dell'on. dott. Vito Sanzo;

Vista la lettera n. 20222 in data 13 luglio 1953, con la quale il Ministero dei lavori pubblici ha designato, in sostituzione dell'on. dott. Vito Sanzo, quale proprio rappresentante in seno al Consiglio dell'Opera per la valorizzazione della Sila il dott. ing. Gustavo Caruso;

Visto l'art. 13 della legge 12 maggio 1950, n. 230;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Articolo unico.

L'ing. dott. Gustavo Caruso è nominato, in qualità di rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, componente del Consiglio dell'Opera per la valorizzazione della Sila, in sostituzione dell'on. dott. Vito Sanzo, dimissionario.

Roma, addì 29 luglio 1953

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SALOMONE

(4030)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1953.
Sostituzione del sequestratario-liquidatore della S. A. Mineraria Monticiano, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 25 febbraio 1946, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la S. A. Mineraria Monticiano, con sede in Milano, via Fratelli Gabba n. 9, e nominato sequestratario il rag. Giovanni Osnaghi;

Visto il decreto 19 febbraio 1949, col quale la suindicata Società è stata messa in liquidazione e nominato liquidatore il predetto rag. Giovanni Osnaghi;

Ritenuta l'opportunità di affidare ad altra persona l'incarico di sequestratario-liquidatore della suddetta Società;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1951, n. 491;

Decreta:

E' nominato sequestratario-liquidatore della S. A. Mineraria Monticiano, con sede in Milano, l'avv. Luciano Elmo in sostituzione del rag. Giovanni Osnaghi.

L'avv. Luciano Elmo è autorizzato a continuare la liquidazione della Società.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 luglio 1953

Il Ministro: PELLA

(3813)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Reggio Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 30 aprile 1953, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1953, registro n. 22 Interno, foglio n. 100, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Reggio Emilia di un mutuo di L. 70.000.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del Tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(4045)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 4 agosto 1953:

Scrivano Francesco, notaio residente nel comune di Triggiano, distretto notarile di Bari, è traslocato nel comune di Bologna;

de Simone Giuseppe, notaio residente nel comune di Città di Castello, distretto notarile di Perugia, è traslocato nel comune di Lizzano in Belvedere, distretto notarile di Bologna;

Agostini Tristano, notaio residente nel comune di Modigliana, distretto notarile di Ravenna, è traslocato nel comune di Camugnano, distretto notarile di Bologna;

Piovan Giorgio, notaio residente nel comune di Campodarsego, distretto notarile di Padova, è traslocato nel comune di Padova;

D'Ursi Antonio, notaio residente nel comune di Tramonti, distretto notarile di Salerno, è traslocato nel comune di Cava dei Tirreni, distretto notarile di Salerno.

(4035)

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto Ministeriale 4 agosto 1953 è stato revocato il decreto Ministeriale 8 maggio 1953, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Preta Guido nel comune di Cavaglià, distretto notarile di Biella, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Biella.

(4036)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di cinque cooperative con sede in Napoli

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 maggio 1953, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile senza la nomina dei liquidatori.

1) Società cooperativa « Antinea », con sede in Napoli, costituita con atto 27 febbraio 1947, per notaio Antonio Fortunato di Napoli;

2) Società cooperativa di lavoro « Liberi Muratori », con sede in Napoli, costituita con atto 22 giugno 1948, per notaio Ferdinando Maddalena, di Napoli;

3) Società cooperativa di produzione e lavoro « Athena », con sede in Napoli, costituita con atto 18 novembre 1948, per notaio avv. Felice Piccinni di Giugliano Campania;

4) Società cooperativa di produzione e lavoro « RI.RO.RI » (Rimessaggio, Noleggio, Riparazioni), con sede in Napoli, costituita con atto 16 gennaio 1952, per notaio avv. Aristide Staffa, in Napoli;

5) Società cooperativa « L'Unione », con sede in Napoli, costituita con atto 4 novembre 1946, per notaio Aristide Staffa di Napoli.

(3899)

Scioglimento della Società cooperativa agricola coltivatori diretti, con sede in Lavello

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 27 luglio 1953, la Società cooperativa agricola coltivatori diretti, con sede in Lavello, costituita con atto in data 12 novembre 1950, per notaio Catarinella, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza che sia necessaria la *nomina del liquidatore*.

(3901)

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa edilizia e di consumo « Laboremus », con sede in Mattinata, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 27 luglio 1953, è stato sciolto, ai sensi dell'art. 2543 del Codice civile, il Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa edilizia e di consumo « Laboremus », con sede in Mattinata (Foggia), costituita con atto 15 luglio 1945 dell'avv. Matteo Gatta, notaio in Monte Sant'Angelo, ed è stato nominato commissario governativo il rag. Michele De Rinaldis.

(3902)

Utilizzazione dei contributi trasferiti in Italia in favore dei cittadini italiani già assoggettati all'assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 1° luglio 1953, sono state determinate le modalità di utilizzazione dei contributi trasferiti in Italia, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, della Convenzione italo-svizzera sulle assicurazioni sociali stipulata a Berna il 4 aprile 1949 e ratificata con la legge 6 marzo 1950, n. 97, in favore dei cittadini italiani già assoggettati alla assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti.

(3903)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del consorzio di miglioramento fondiario « Consorzio irriguo canale Serro », con sede nel comune di Beinette (Cuneo).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 1° agosto 1953, n. 31531, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del consorzio di miglioramento fondiario « Consorzio irriguo canale Serro », con sede nel comune di Beinette (Cuneo).

(3949)

Approvazione dello statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario di San Marcellino, con sede in comune di Racconigi (Cuneo).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 1° agosto 1953, n. 33288, è stato approvato, con modifica, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario di San Marcellino, con sede in Racconigi (Cuneo), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nell'adunanza dell'11 settembre 1953.

(3951)

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Strada Gravine », con sede nel comune di Manerbio (Brescia).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 31 luglio 1953, n. 37988, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Strada Gravine », con sede nel comune di Manerbio (Brescia), deliberato dall'assemblea generale dei consortisti nella adunanza del 30 marzo 1952.

(3952)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 1.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	319387	1.050 —	*Mennonna* Michele *di* Nicola, dom. a Bisaccia (Avellino).	*Mennonno* Michele *fu* Nicola, dom. a Bisaccia (Avellino).
Id.	354164	980 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	366027	945 —	*Mennona* Michele *di* Nicola, ecc. come sopra.	Come sopra.
Id.	124528	455 —	Tournour Viron Eugenio fu *Francesco*, dom. a Gravere (Torino).	Tournour Viron Eugenio fu *Battista*, dom. a Gravere (Torino).
B. T. N. 5 % (1959)	2267	750 —	Vitello *Luisa* fu Vincenzo, minore, sotto la patria potestà della madre Wancolle Maria vedova Vitello, dom. a Catania.	Vitello *Carmelina* fu Vincenzo, minore, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 6 luglio 1953

Il direttore generale: SALIMEI

(3425)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notaio

Con decreto Ministeriale in data 17 aprile 1953, il dott. Pedevillano Antonino fu Francesco, notaio residente ed esercente in Palermo, è stato accreditato per le operazioni di debito pubblico da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza di quella città.

Roma, addì 31 luglio 1953

Il direttore generale : SALIMEI

(4037)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 181

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi dell'11 agosto 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,91
1 dollaro canadese	»	631 —

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,75

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12.50	per	franco belga
Danimarca	»	90.46	»	corona danese
Egitto	»	1794.55	»	lira egiziana
Francia	»	1,785	»	franco francese
Germania	»	148,77	»	marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87 48	»	corona norvegese
Olanda	»	164.44	»	fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120 78	»	corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142.90	»	franco svizzero

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Gabriellich Emma di Stefano;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10, gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Alla signora Gabriellich Emma in Zaccaron di Stefano e della Giovanna Sincich, nata a Visignano d'Istria addì 30 settembre 1911, residente a Gorizia, via G. Cesare n. 40, di condizione casalinga, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Gabriellich in Gabrielli.

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche ai figli: 1) Zaccaron Pietro di Ettore; 2) Zaccaron Graziano di Ettore.

Gorizia, addì 18 giugno 1953

Il prefetto: DE ZERBI

(3883)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sessione di esami di abilitazione alla libera docenza per l'anno 1953 - Ordinanza suppletiva

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduta la legge 26 marzo 1953, n. 188, con la quale sono state dettate disposizioni sugli esami di abilitazione alla libera docenza;

Veduta la propria ordinanza 10 giugno 1953, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del successivo 22 giugno, con la quale è stata indetta la sessione dell'anno 1953 per gli esami di abilitazione alla libera docenza nelle Università ed Istituti d'istruzione superiore;

Veduto l'elenco, unito all'ordinanza stessa, nel quale sono indicate le discipline in relazione alle quali sono indetti gli esami di abilitazione, e nel quale è altresì indicato il numero massimo delle abilitazioni che possono concedersi per ciascuna disciplina;

Ritenuta l'opportunità di apportare integrazioni e modifiche all'ordinanza anzidetta, in relazione alle attuali condizioni generali degli studi;

Dispone:

Art. 1.

All'elenco delle discipline in relazione alle quali sono indetti gli esami di abilitazione alla libera docenza (sessione anno 1953), elenco annesso all'ordinanza del 10 giugno 1953, sono aggiunte le seguenti discipline nei gruppi contrassegnati dalle lettere *E* ed *F*.

		Numero massimo delle abilitazioni
	E)	
35-*bis*	Petrografia	3
	F)	
23-*bis*	Impianti industriali chimici	3

Art. 2.

L'elenco di cui al precedente articolo è altresì integrato nel senso che per le seguenti discipline il numero massimo delle abilitazioni che possono concedersi resta fissato nella misura per ciascuna disciplina indicata:

		Numero massimo delle abilitazioni
	A)	
7.	Diritto costituzionale	3
11.	Diritto internazionale	3
12.	Diritto penale	5
15.	Filosofia del diritto	4
17.	Politica economica e finanziaria	3
18.	Procedura penale	4
19.	Scienza delle finanze e diritto finanziario	3
20.	Statistica	3
	B)	
1.	Economia politica	5
	C)	
8.	Etnografia	2
9.	Etnologia	2
29.	Lingua e letteratura inglese	5
	D)	
16.	Farmacologia	13
	E)	
20.	Fisica terrestre	4

Art. 3.

Le domande di partecipazione agli esami di abilitazione alla libera docenza — sessione anno 1953 — per le discipline di cui agli articoli 1 e 2 della presente ordinanza, corredate dei documenti richiesti dall'art. 5 dell'ordinanza 10 giugno 1953, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione superiore - Div. 1ª), entro e non oltre il 15 ottobre 1953.

Entro tale termine, corredate di tutti i documenti di cui all'art. 5 della citata ordinanza 10 giugno 1953, dovranno pervenire anche le domande dei candidati che alla data di pubblicazione della presente ordinanza si trovino all'estero.

Della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, i rettori delle Università e i direttori degli Istituti d'istruzione superiore cureranno la divulgazione con apposito avviso all'albo dell'Ateneo ed in ogni altro modo che riterranno opportuno.

Roma, addì 31 luglio 1953

Il Ministro: BETTIOL

(4010)

Proroga al termine per la presentazione delle domande e dei documenti dei concorsi a cattedre nelle scuole medie, indetti con decreto Ministeriale 22 maggio 1953.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto Ministeriale 22 maggio 1953, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1953, con il quale sono stati banditi concorsi per esami e titoli a cattedre negli Istituti statali di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e nelle scuole secondarie di avviamento professionale, e relativi esami di abilitazione all'insegnamento;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine di presentazione delle domande di ammissione agli anzidetti concorsi-esami di Stato;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti da parte dei candidati ai concorsi per esami e titoli a cattedre negli istituti statali di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e nelle scuole secondarie di avviamento professionale, e ai relativi esami di abilitazione all'insegnamento, indetti con decreto Ministeriale 22 maggio 1953, è prorogato a tutto il 30 settembre 1953.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 agosto 1953

Il Ministro: BETTIOL

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *agosto* 1953
Registro n. 3 *Pubblica istruzione, foglio n.* 400. — D'ELIA

(4074)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a cinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di ragioneria (gruppo B, grado 11°), indetto con decreto Ministeriale 16 settembre 1952.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il regio decreto 29 aprile 1935, n. 875;
Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;
Visto il decreto Ministeriale 16 settembre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 23 ottobre 1952, con il quale è stato indetto un concorso per esami a cinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di ragioneria del Ministero della difesa-Aeronautica (gruppo *B*, grado 11°);
Visto il decreto Ministeriale 19 dicembre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1953, con il quale il termine utile (22 dicembre 1952) per la presentazione delle domande di ammissione al predetto concorso è stato prorogato al 31 gennaio 1953;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a cinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di ragioneria del Ministero della difesa-Aeronautica (gruppo *B*, grado 11°), indetto con decreto Ministeriale 16 settembre 1952, è costituita come appresso:

Presidente:
Avolio dott. Carlo, consigliere della Corte dei conti.

Membri:
Casaburi dott. Manlio, ispettore generale;
Vichi dott. Umberto, direttore capo della Ragioneria centrale A. M.;
Pacciani prof. Giuseppe, professore;
Pilosu rag. Pietro Mario, ragioniere superiore.

Segretario senza voto:
Imburgia dott. Calcedonio, 1° segretario.

Ai componenti e al segretario della Commissione suddetta spettano i compensi di cui agli articoli 5 e 8 della legge 4 novembre 1950, n. 888.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 giugno 1953

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1953
Registro n. 31 *Difesa-Esercito, foglio n.* 171

(4011)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso a venti posti di interprete di 3ª classe in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 53453/12106.2.15 in data 26 maggio 1953;
Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) numero P.A.G. 41.1.24.202.124539 in data 15 giugno 1953;
Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a venti posti di interprete di 3ª classe in prova.

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo del grado e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Art. 3.

E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 24 giugno 1953

Il Ministro: MALVESTITI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1953
Registro n. 41 *Ufficio risc. Ferrovie, foglio n.* 122. — MONACELLI

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' bandito un concorso, per esami e per titoli, a venti posti di interprete di 3ª classe in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti di un diploma di maturità od abilitazione, o

titolo equipollente (istituto medio di 2° grado) rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, governativa o pareggiata.

Al concorso sono ammesse anche le donne.

I candidati verranno sottoposti ad esami scritti ed orali come da programma (allegato A) nelle lingue francese, inglese e tedesca e alla prova pratica di dattilografia.

Sono ammesse anche prove facoltative di lingua spagnola, russa, polacca, serba, croata, slovena, portoghese e di stenografia.

2. Gli aspiranti dovranno spedire, a mezzo posta raccomandata, in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, non oltre 60 (sessanta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 32, in conformità al modello allegato *B*, e corredata dai seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma, abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

I) di nove anni per i mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e per i mutilati ed invalidi per servizio, per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, per i promossi per merito di guerra e per le vedove dei caduti nella guerra 1940-45 o nella lotta di liberazione;

II) di cinque anni per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico, per i profughi dei territori di confine, per i profughi dell'Africa italiana, per coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e per coloro che sono stati addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

III-*A*) di due anni per coloro che siano coniugati o vedovi alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo III) si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con una di quelle di cui ai punti precedenti, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Gli aspiranti che dimostrino di aver riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero d'essere stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, sono ammessi al concorso di cui trattasi purchè non abbiano oltrepassato il 45° anno di età alla data del presente avviso-programma.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo non è fissato alcun limite di età. La norma non riguarda quindi gli appartenenti alle Forze armate dello Stato.

Si prescinde pure dal limite massimo di età nei confronti di coloro che alla data di chiusura del concorso si troveranno, almeno da due anni, a prestare servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Gli agenti non di ruolo delle ferrovie dello Stato sono tenuti ad indicare, sulla domanda, la data precisa in cui avvenne la loro assunzione;

b) certificato legalizzato comprovante che il concorrente è cittadino italiano;

c) certificato legalizzato comprovante che il concorrente gode dei diritti politici (da inviarsi solo se il concorrente stesso ha compiuto il 21° anno di età alla data del presente avviso-programma);

d) certificato penale dell'ufficio del casellario giudiziale, debitamente legalizzato;

e) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto;

f) documento militare:

ufficiali in congedo ed in servizio: copia dello « stato di servizio » (« estratto matricolare » per gli ufficiali della Marina militare);

sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio: copia del « foglio matricolare » (estratto del foglio matricolare per i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi);

militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo e del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare);

riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare);

rivedibili o riformati dalla Commissione di leva: certificato di esito di leva;

inscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva): certificato di iscrizione nelle liste di leva;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, con prescritta marca da bollo;

h) diploma originale di cui al punto 1 o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzata;

i) stato di famiglia, debitamente legalizzato, per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo III);

l) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame per il conseguimento del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso, se già non risultano dal documento di cui al punto *h*).

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), debbono essere in data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente, pur dovendo presentare la domanda in carta bollata, possono produrre i documenti in carta libera ma su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio, come si è già detto, è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del tribunale. Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero dei trasporti.

Nel caso di partecipazione a due o più concorsi per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti), è sufficiente presentare una sola serie di documenti; le domande però dovranno essere compilate separatamente e in ciascuna di esse dovrà essere fatto cenno delle altre domande presentate.

Per coloro che avessero già inoltrato a questa Direzione generale, domanda per partecipare al altro pubblico concorso, in via di espletamento, per il quale siano stati richiesti gli stessi documenti, possono essere ritenuti validi quelli presentati salvo a rinnovare, per i vincitori, quelli scaduti.

La mancata presentazione, nel limite fissato per la domanda, anche di uno soltanto dei documenti predetti oppure la presentazione di documenti irregolari o incompleti o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove, determinerà la esclusione dal concorso.

Nono sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche Amministrazioni, nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della graduatoria, debbono essere documentati prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

4. Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subito visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra

Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà l'esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare la immediata decadenza dal posto conferito senza obbligo, per l'Amministrazione, di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere, verso l'Amministrazione stessa, alcuna ragione o pretesa sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in dipendenza del concorso e della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato, ad eccezione degli agenti non di ruolo dimissionari, purchè non risulti che questi si siano resi tali allo scopo di evitare licenziamento per motivi disciplinari.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di un'Amministrazione statale oppure di essere ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o agenti della Forza pubblica, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) del punto 2.

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè il personale non di ruolo che produsse, a suo tempo, tutti i documenti per l'assunzione in servizio, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) del punto 2 con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

Gli aspiranti già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che saranno dichiarati vincitori del concorso, dovranno optare per la nuova posizione di interprete di 3ª classe in prova, della quale acquisteranno tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione ad eccezione dell'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per i combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni. L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni della Opera di previdenza ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tali agenti, o le loro famiglie, avranno titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa l'indennità di buonuscita, qualora ne avessero già acquistato titolo nella precedente posizione.

Ai vincitori già agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato o dipendenti di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato che alla data di decorrenza della nomina in prova abbiano in godimento uno stipendio di importo superiore a quello iniziale previsto per il grado ferroviario conseguito, sarà concesso un assegno personale pensionabile pari alla differenza fra lo stipendio già goduto e quello spettante, riassorbibile per effetto di aumenti normali di stipendio e di promozioni.

Anche tali vincitori sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto al punto 15 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che coloro i quali entro tale periodo non dimostreranno di possedere la idoneità alle funzioni a cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di che trattasi, non darà loro titolo ad accampare alcuna pretesa presente e futura.

5. Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare o per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati o vedovi, gli interessati dovranno produrre i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e coloro che sono stati addetti prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in carta bollata da L. 24, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare numero 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento da parte del nemico presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure ai sensi dell'art. 10 del regolamento di esecuzione della legge 3 giugno 1950, n. 375, approvato con decreto Presidenziale 18 giugno 1951, n. 1176, una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa;

e) i mutilati e gli invalidi per servizio, dovranno produrre il certificato modello 69-*ter* di cui al decreto Ministeriale 23 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 83, dell'8 aprile 1948;

f) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. I figli ed i congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra, vidimato dalla sede centrale dell'Amministrazione stessa.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione rilasciata dall'Amministrazione pubblica dalla quale dipendeva il caduto;

g) i figli degli invalidi per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dovranno produrre la dichiarazione modello 69, rilasciata in bollo da L. 24, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto oppure, ai sensi dell'art. 10 del regolamento di esecuzione della legge 3 giugno 1950, n. 375, approvato con decreto Presidenziale 18 giugno 1951, n. 1176, una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio, dovranno produrre il certificato mod. 69-*ter* rilasciato a nome del padre del candidato;

h) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

i) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), in carta bollata da L. 24;

l) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, nonchè gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 24;

n) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto.

6. I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi di lingue estere o di stenografia, debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente alla data di scadenza fissata dal punto 2 del presente bando.

7. I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, data e località che saranno stabilite con successivo provvedimento.

8. La Direzione generale farà pervenire ai candidati, prima della data stabilita per le prove scritte, la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica. Per la idoneità fisica gli interessati devono possedere sana costituzione e le attitudini fisiche e psichiche necessarie a disimpegnare le mansioni inerenti al posto cui aspirano. Devono inoltre possedere i seguenti requisiti particolari statura non inferiore a m. 1,50, acutezza visiva di almeno 14/10 complessivamente raggiungibile anche con correzione di lenti sferiche o cilindriche di non oltre più quattro diottrie o meno cinque diottrie purchè la differenza fra la refrazione dei due occhi non sia superiore alle tre diottrie, campo visivo normale, percezione della voce afona a non meno di metri otto per orecchio. Ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

La visita medica è subordinata al pagamento di una tassa di lire centocinque da effettuarsi mediante versamento sul conto corrente postale n. 1/30795 intestato alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio ragioneria Tassa per visita medica. Il modulo per effettuare il versamento sarà rimesso agli interessati unitamente alla credenziale per recarsi alla predetta visita.

La relativa ricevuta dovrà essere consegnata, all'atto della visita, all'Ispettorato sanitario insieme con la credenziale fatta pervenire agli interessati dalla Direzione generale.

Al versamento della tassa suddetta non sono tenuti i partecipanti al concorso che si trovino in servizio ferroviario di ruolo.

9. In applicazione degli articoli 27 e 29 del vigente regolamento del personale, l'Amministrazione, dopo aver assunto tutte le informazioni che crederà del caso, giudicherà con sua valutazione, dell'ammissibilità degli aspiranti sia al concorso che all'impiego.

10. La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto Ministeriale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, seguendo le norme di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888.

Per l'espletamento degli esami di lingue estere, facoltative o di stenografia, saranno aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detti esami, professori abilitati all'insegnamento o funzionari competenti dell'Amministrazione.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso verrà definitivamente sostituito da altro membro.

11. Gli esami obbligatori saranno scritti e orali come dal programma di cui l'allegato *A*.

La prova sulle lingue estere facoltative consisterà in un esame scritto ed in un esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alla prova orale delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana e nell'esame orale di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

La prova facoltativa di stenografia consisterà nella stenoscrizione e relativa traduzione di un brano corrente di lingua italiana alla velocità graduale e commerciale di 70 parole al minuto per complessivi cinque minuti.

12. Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

1ª prova scritta	punti 10
2ª prova scritta	» 10
3ª prova scritta	» 10
Prova pratica di scrittura a macchina	» 10
Prova orale	» 20

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno i sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle tre prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito nemo di sei decimi dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova pratica di scrittura a macchina e nella prova orale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti assegnati a ciascuna di dette prove.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 7 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 3 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 10 punti, al massimo, per la valutazione del servizio eventualmente prestato nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere facoltative;

di 6 punti per la prova facoltativa di stenografia.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative di lingue estere e di stenografia soltanto se il candidato avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

13. La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge relative ai posti da riservare ai candidati risultati idonei che rivestono la qualità di combattente e categorie assimilate e di orfani di guerra e categorie assimilate.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane;

3) mutilati e invalidi civili per fatti di guerra;

4) mutilati e invalidi per servizio;

5) orfani di guerra o di caduti per la lotta di liberazione o di caduti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o di caduti per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e figli di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra;

6) orfani dei caduti civili per fatti di guerra;

7) orfani dei caduti per servizio;

8) feriti in combattimento;

9) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

10) figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane;

11) figli degli invalidi civili per fatti di guerra;

12) figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

13) congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra;

14) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

15) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti civili per fatti di guerra;

16) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

17) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o di quella di liberazione, i partigiani combattenti, i reduci dalla prigionia, i profughi dei territori di confine, i profughi dell'Africa italiana, i cittadini deportati del nemico, coloro che sono stati addetti prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica da mine e coloro che sono stati addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

18) che abbiano prestato lodevole servizio nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

19) che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento, ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

20) coniugati o vedovi con riguardo al numero dei figli;

21) che abbiano appartenuto ai reparti di lavoro del Genio ferrovieri.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non dànno titolo alle preferenze di cui ai *sub* punti 1), 2), 5), 8), 9), 10), 13) e 14).

Gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato debbono comprovare, mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc., di cui al presente punto 13.

14. La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, i candidati potranno presentare reclami relativi alla graduatoria medesima al Ministro per i trasporti il quale deciderà dopo aver sentito la Commissione esaminatrice.

15. I primi venti della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso e saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo del grado e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli interpreti di 3ª classe in prova non potranno essere nominati stabili se non avranno compiuto un anno di effettivo servizio in prova entro il quale dovranno dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

Per gli agenti non di ruolo già in servizio che risulteranno vincitori, il servizio precedentemente prestato avrà valore agli effetti delle assicurazioni di cui all'art. 23 del regolamento del personale, del trattamento di congedo e delle concessioni di viaggio.

16. L'interprete di 3ª classe in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio nella località assegnatagli entro il termine stabilito dall'Amministrazione medesima, sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione di qualcuno dei primi venti della graduatoria, saranno nominati altri candidati idonei nell'ordine di graduatoria e fino al numero di venti.

17. Nell'atto in cui gli interpreti di 3ª classe in prova vengono assunti in servizio, contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

18. Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica e agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti o facilitazioni di viaggio, nè rimborsi di spese.

Roma, addì 24 giugno 1953

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAMI

Prove scritte

1ª *Prova*:

Dettato in lingua francese.
Dettato in lingua inglese.
Dettato in lingua tedesca.

2ª *Prova*:

Componimento in lingua italiana, su tema di cultura generale, avente particolare riflesso su argomenti di carattere turistico e riguardante le principali linee di comunicazione. Per questo tema saranno concesse quattro ore di tempo.

3ª *Prova*:

Tema di traduzione dall'italiano in francese.
Tema di traduzione dall'italiano in inglese.
Tema di traduzione dall'italiano in tedesco.

Per ciascuno di tali temi, per i quali è vietato l'uso del vocabolario, verranno concesse ai candidati due ore di tempo.

Prova pratica

Prova di scrittura a macchina copiando un brano di lingua estera che verrà distribuito a ciascun concorrente.

Per tale prova verrà concesso un'ora di tempo.

Prove orali

Dimostrazione da parte del candidato, mediante conversazione, di saper perfettamente intendere e perfettamente esprimersi nelle lingue francese, inglese e tedesca.

Nozioni di geografia fisica, politica ed economica d'Italia, degli altri Stati d'Europa e delle principali parti del mondo.

Vie di comunicazione e mezzi di trasporto.

Principali comunicazioni ferroviarie italiane ed europee. Stazioni di confine e relative comunicazioni internazionali.

Norme per la consultazione dell'orario ufficiale.

Tempo medio adottato per l'orario dei treni sulle ferrovie italiane e tavola comparativa dei tempi adottati per gli orari delle ferrovie estere.

ALLEGATO *B*

Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato
Servizio personale e affari generali (Concorsi) — ROMA

Il sottoscritto . . . . di . . . . . e di . . . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 24 giugno 1953 per il concorso a venti posti di interprete di 3ª classe in prova, domanda di parteciparvi, dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).

Unisce alla presente, la domanda per prendere parte anche al concorso bandito da codesta Direzione generale per posti di . . . .

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subito visita o sostenuto esami all'uopo (2).

Firma (casato e nome per esteso) . . . . . .
Indirizzo attuale . . . .
Indirizzo precedente (3) . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

(1) Chi vorrà assoggettarsi agli esami facoltativi di stenografia o di lingue estere, dovrà aggiungere sulla domanda la relativa richiesta, indicando su quali lingue intenda essere esaminato.

(2) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

(3) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(3828)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.